




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Giuseppe PERRI**

(D.P.G.R. n° 2 del 12 gennaio 2016)

N° 609 del 03/07/2018

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione regolamento delle prestazioni aggiuntive del personale dipendente.
-----------------	---

Proposta del Responsabile del procedimento n° 48 del 29.6.2018

FIRMA: Giuseppe Perrino  
(Nome e Cognome)

Il Direttore dell'U.O. \_\_\_\_\_ attesta la legittimità formale e sostanziale nonché la regolarità tecnica, documentale e procedurale della presente proposta di deliberazione.

FIRMA: \_\_\_\_\_  
(Nome e Cognome)

Il Direttore dell'U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ed annota i relativi valori sui competenti conti di bilancio per come di seguito specificato:

- per € _____	Sul conto _____	Bilancio _____
- per € _____	Sul conto _____	Bilancio _____

FIRMA: \_\_\_\_\_

**PARERI**

Parere del Direttore Amm.vo:

Favorevole	<input checked="" type="checkbox"/>
Contrario	<input type="checkbox"/>

FIRMA: Giuseppe Perrino  
(Dott. Giuseppe Perrino)

Parere del Direttore Sanitario:

Favorevole	<input checked="" type="checkbox"/>
Contrario	<input type="checkbox"/>

FIRMA: Amalia Maria Carmela De Luca  
(Dr.ssa Amalia Maria Carmela De Luca)

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data odierna;
- è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci in data odierna con nota prot. n° \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 1996, n° 43;
- è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità in data odierna con nota prot. n° \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11, e s.m.i.

Catanzaro, li 4 LUG. 2018

**IL DIRETTORE**  
**U.O. AFFARI GENERALI**  
*Dot. ssa Giuliana Giuffrè*

**SI ATTESTA**

- Che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2.
- Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità,
  - è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.
  - è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
  - è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Catanzaro, li 4 LUG. 2018

**IL DIRETTORE**  
**U.O. AFFARI GENERALI**  
*Dot. ssa Giuliana Giuffrè*

**PREMESSO CHE:**

-il ricorso alle prestazioni orarie aggiuntive da parte del personale dipendente è previsto dalla vigente normativa contrattuale della dirigenza medica e veterinaria (CCNL 2000 e CCNL 2005), della dirigenza dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa ( CCNL 2000 e CCNL 2005) e dell'area del comparto ( CCNL 2009);

**Considerato**

-che è interesse dell'Azienda regolamentare il processo, che attraverso criteri di trasparenza e appropriatezza, consenta il corretto svolgimento delle prestazioni aggiuntive in modo da garantire sia la preliminare valutazione di utilità e convenienza per l'Azienda sia il raggiungimento degli obiettivi previsti;

-il ricorso al suddetto strumento contrattuale è consentito per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati;

**Valutato opportuno**

-doversi adottare un **Regolamento delle Prestazioni Aggiuntive** valido per il personale dipendente non dirigente e di qualifica dirigenziale appartenente all'Area Dirigenziale Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa, Medica e Veterinaria;

**Visti**

-i Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Sanità e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa, Medica e Veterinaria;

-l' Atto Aziendale di diritto privato ex art. 3 D.Lgs 229/99 adottato da questa Azienda Sanitaria Provinciale con deliberazione n. 583 del 31.08.2016 e modificato al n. 648 del 5.10.2016 in adempimento alle prescrizioni del Dipartimento alla Salute;

- il Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento approvato con deliberazione n. 726/16;

**Richiamata**

-la deliberazione aziendale n. 653 del 10.10.2016 concernente la procedura ed i criteri per la formazione delle decisioni aziendali;

**Ritenuto opportuno**

-per l'effetto, doversi adottare il Regolamento delle Prestazioni Aggiuntive,allegato, che costituisce parte integrante del presente atto;

**Tutto ciò premesso**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

Le premesse sono da ritenersi qui riportate e trascritte;

-approvare il Regolamento aziendale concernente la disciplina delle prestazioni orarie aggiuntive nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;

-**Notificarsi** il presente atto, per il tramite della Direzione AA.GG. e L. alla Direzione G.R.U., ai Direttori della Macroarticolazioni per gli adempimenti di competenza, nonché alle OO.SS. della dirigenza e del comparto.

-**Disporsi** la pubblicazione del presente atto e dell'allegato Regolamento sul sito web aziendale.

Il Direttore Generale  
Dr. Giuseppe Perri



congruità, dal Direttore della Macro articolazione che ne sviluppa la progettualità per la quale si chiede l'autorizzazione.

Le richieste possono essere proposte, nel corso dell'anno, in caso di imprevedibili eventi che modificano l'organizzazione e/o la dotazione organica della struttura richiedente.

2. Le suddette richieste devono indicare le motivazioni, finalità della richiesta, la presunta durata, gli impegni orari previsti per ciascuna categoria professionale di personale con indicazione, altresì, degli obiettivi da garantire in attività istituzionale e quelli da garantire con le risorse aggiuntive.

3. Qualora a seguito di verifica si evidenzino che le attività svolte in prestazioni aggiuntive non siano conformi al piano autorizzato, la Direzione Sanitaria Aziendale può disporre l'interruzione delle stesse e la contestazione al responsabile.

4. La presentazione della richiesta presuppone che sia stata razionalizzata la rete e l'organizzazione dei servizi interni dell'azienda, siano state ottimizzate le attività connesse alla continuità assistenziale e non sia possibile l'utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali.

#### Art. 4

##### PRINCIPI GENERALI PER LE ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive:

- a) i dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale;
- b) i dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario non medico qualora rientrino in una delle seguenti ipotesi:
  - *a rapporto di lavoro non esclusivo;*
  - *ad impegno ridotto;*
  - *con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;*
  - *che fluiscono delle seguenti riduzioni dell'orario di lavoro (ex L. 104/92, allattamento).*
- c) il personale del comparto non Sanitario.

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti nel mese precedente a quello in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, siano stati assenti per malattia.

2. Possono essere liquidati i compensi solo se è stato assolto il debito orario mensile individuale; in caso di debito orario non assolto, le ore aggiuntive effettuate potranno essere liquidate solo dopo assolvimento del debito orario nei tempi e nelle modalità previste dalla contrattazione decentrata. In caso di mancato recupero orario le ore aggiuntive saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residue.

3. I dipendenti non possono effettuare prestazioni aggiuntive nei giorni di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo (comprese le ferie); non è possibile rinunciare al riposo settimanale ed al riposo compensativo e devono essere rispettate le previsioni della legge 161/2014 in materia di orario di lavoro.

## REGOLAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

#### Art1

##### FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso alle attività aggiuntive dei dirigenti medici e dei dirigenti del ruolo sanitario ai sensi dell'art.14 del CCNL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA del 12 maggio 2005, dell' art.55 del CCNL Area Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA 8 giugno 2000, dell'art.12 del CCNL personale comparto biennio economico 2008/2009 del 31 luglio 2009, dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n.1, delle Direttive in materia nel rispetto dei requisiti previsti dal CCNL anche quando utilizzate per la realizzazione di progetti specifici finanziati dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea o negli altri casi ammessi dalle vigenti normative.

2. Il ricorso allo strumento contrattuale è consentito per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati, ove ricorrano i requisiti e le condizioni previste dal presente regolamento e dal CCNL vigente.

#### Art. 2

##### MODALITA'

1. Le attività aggiuntive possono essere retribuite se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante le varie procedure previste. Le eventuali ore di debito orario non recuperate nelle modalità contrattualmente previste saranno compensate dalle ore retribuite come prestazioni aggiuntive.

2. L'Ufficio Rilevazione Presenze della S.C. G.R.U. assegna, ove possibile, numero di codifica della timbratura in entrata ed in uscita per l'effettuazione delle prestazioni retribuite di cui al presente Regolamento.

3. L'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art.55, comma 2, è possibile comunque solo dopo avere garantito gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget, compresi quelli negoziati con il ricorso a prestazioni aggiuntive.

#### Art. 3

##### PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

1. Le richieste di autorizzazione per prestazioni aggiuntive devono, di norma, essere negoziate nel budget oppure essere proposte alla Direzione Sanitaria Aziendale per la valutazione di

2. Il limite individuale annuo massimo per il personale delle tre aree per prestazioni orarie aggiuntive. Non potrà comportare il superamento delle 48 ore settimanali, compreso l'orario istituzionale.

3. Fermo restando il suddetto limite massimo:

a) Per il personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria non medica, nel rispetto della normativa contrattuale:

- il costo orario per le prestazioni orarie aggiuntive è fissato a € 60,00 lordi, ex art.14 del CCNL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA del 12 maggio 2005;
- Il costo di un turno notturno di guardia aggiuntivo ex art. 55 del CCNL Area Medica e della Dirigenza SPTA 8 giugno 2000 di dodici ore è di € 480,00, fermo restando il limite massimo del 12% del numero di guardie effettuabili ricorrendo al presente strumento contrattuale rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente;

una quota della tariffa pari al 5% è accantonata quale fondo aziendale di perequazione ex art. 57, comma 2, lettera i), del CCNL 1998/2001 Area della Dirigenza Medica Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria non medica.

a) Per il personale del comparto del ruolo sanitario e tecnico nel rispetto della normativa contrattuale:

- il costo orario per le prestazioni orarie aggiuntive è fissato a € 30,00 lordi, come determinato in sede di contrattazione decentrata;
- la retribuzione massima di un turno notturno di guardia aggiuntivo di dodici ore è pari ad € 240,00;

I compensi sono corrisposti di norma con cadenza bimestrale rispetto al mese di erogazione della prestazione.

#### Art. 7

##### Norma finale e di rinvio

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono attuate in via sperimentale per dodici mesi al termine del quale saranno effettuate le opportune verifiche sul positivo rapporto tra i costi sostenuti ed i benefici conseguiti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda ai CC.NN.L. e alla legislazione nazionale e regionale di settore.

#### Art. 5

##### PROCEDURA

1. Ad inizio anno l'azienda definisce un programma, articolato per macro area, nonché il numero di turni erogabili e delle correlate risorse finanziarie da destinare alle prestazioni aggiuntive;

2. Le prestazioni aggiuntive sono autorizzate nell'ambito del processo di budget o direttamente dalla direzione sanitaria aziendale.

3. Il Direttore della Macro articolazione che ha attivato la richiesta di prestazioni aggiuntive è individuato come Responsabile della realizzazione delle attività.

4. Il Responsabile della realizzazione delle attività è tenuto, tra l'altro, al controllo dell'organizzazione del lavoro del personale che effettua le prestazioni aggiuntive; verifica che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutti i dipendenti che hanno offerto la propria disponibilità e rese solo negli orari consentiti e autorizzati ed in conformità al piano approvato dall'Azienda. Lo stesso responsabile, dopo aver verificato l'effettuazione dei turni in orario aggiuntivo nonché nei limiti del budget assegnato trasmette alla Gestione Risorse Umane per la relativa liquidazione, apposito riepilogo delle giornate in cui i dipendenti hanno svolto orario aggiuntivo, attestando le prestazioni aggiuntive non sono state rese nei giorni di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo (104/92, ferie, ecc.ecc.).

5. Il Responsabile della realizzazione delle attività, con il supporto della funzione aziendale che si occupa delle agende e liste d'attesa e della unità di staff Programmazione e Controllo, nell'ambito dei controlli sul volume delle prestazioni e sul volume orario reso in regime di libera professione intramuraria, verifica che vi sia un corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime di prestazioni aggiuntive e prestazioni relative all'attività istituzionale e controlla, altresì, che vi sia corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive dichiarate nel piano approvato dall'Azienda e prestazioni aggiuntive rese; i risultati delle verifiche sono trasmessi alla Direzione Sanitaria Aziendale;

6. L'Ufficio rilevazione presenze verifica che i dipendenti interessati abbiano assolto l'orario di servizio e quello prestatato in regime di orario aggiuntivo che dovrà essere reso nelle modalità previste.

7. L'unità di staff Programmazione e Controllo monitora le attività svolte in prestazioni aggiuntive in relazione alle analoghe attività svolte in regime istituzionale e fornisce reportistiche periodiche alla Direzione Strategica aziendale, che può richiedere chiarimenti ai Responsabili della realizzazione delle attività, di cui al comma 3, o ai responsabili dei controlli di cui ai commi 5 e 6, per le conseguenti determinazioni.

8. La S.C. G.R.U. provvede alla liquidazione delle spettanze economiche agli aventi diritto, fornendo i dati in proprio possesso, ai fini del monitoraggio della spesa; provvede inoltre ad alimentare i flussi informativi verso la Regione Calabria connessi con la presente tipologia di attività.

#### Art. 6

##### PARAMETRI ECONOMICI E LIMITI

1. La remunerazione delle attività aggiuntive avviene esclusivamente ad ore/accessi di durata prestabiliti, al netto delle decurtazioni di cui sopra;